Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 2 aprile 1936 - Anno XIV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

Avviso di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti.

Si rende noto a tutti gli Uffici ammessi alla *gratuita* distribuzione della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno — tanto in edizione normale che in quella economica — che si è ultimata la spedizione del fascicolo 2°, volume IV, edizione normale, nonchè del fascicolo 13°, volume IV dell'edizione economica dell'anno 1935 e del fascicolo 1 a 5 del volume I dell'anno 1936.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della Raccolta Leggi e Decreti presso il Ministero della Giustizia — Palazzo di Via Arenula, Roma — nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

1936

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 2 agosto 1935-XIII, n. 2560.
Istituzione in Copparo di un Regio istituto tecnico inferiore isolato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Veduta la legge 28 dicembre 1931, n. 1771;
Veduto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 955;
Sentito il parere della III sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze e quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — A decorrere dal 1° ottobre 1934-XII, è istituito in Copparo un Regio istituto tecnico inferiore isolato.

Esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore di Copparo, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 155. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto tecnico inferiore di Copparo.

Art. 1. — Il Regio istituto tecnico inferiore di Copparo è costituito dai corsi inferiori completi ad indirizzo generico indicati nella tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 2. — Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 50.600 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante incaricato e supplente;

2° di un contributo del comune di Copparo di L. 48.955,60;

3° del provento delle tasse scolastiche;

4° degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3. — Sono forniti dal Comune: i locali e relativa manutenzione ed arredamento, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio.

Spetta inoltre al Comune fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4. — Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il preside;
c) il collegio dei professori.

Art. 5. — Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Copparo;
c) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6. — Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7. — Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 8. — Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9. — Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10. — Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1936.

Art. 11. — Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;
b) i figli dei dispersi in guerra;
c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;
d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;
e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;
f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12. — Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 13. — La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14. — Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Tabella organica del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Copparo.

Numero dei corsi dell'istituto:
Un solo corso.

Presidenza con l'obbligo d'insegnamento (grado 7°)
N. 7 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra e l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. Presidenza con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre di ruolo	1	Ruolo *A* grado 7°	—	
Corso inferiore				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista	4	Ruolo *B* dall' 11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso
4. Scienze naturali	—	—	1	
5. Disegno.	1	Id.	—	Le classi del corso
6. Lingua straniera	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso
7. Stenografia	—	—	1	
8. Religione	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 2 agosto 1935-XIII, n. 2561.
Istituzione in Cosenza di una Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sentito il parere della III sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze e quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — A decorrere dal 1° ottobre 1934-XII, è istituita in Cosenza una Regia Scuola tecnica a indirizzo commerciale.
Detta Scuola è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nei suo funzionamento e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
E' approvato l'unito statuto per la Regia Scuola tecnica a indirizzo commerciale di Cosenza, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 156. — MANCINI.

Statuto della Regia scuola tecnica ad indirizzo commerciale di Cosenza.

Art. 1. — La Regia Scuola tecnica ad indirizzo commerciale di Cosenza ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale. Al termine degli studi la Scuola tecnica rilascia il diploma di computista commerciale.

Art. 2. — La Scuola consta dei corsi completi di cui alla tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 3. — Per l'attuazione dei suoi fini la Scuola, oltre godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale di L. 77.500 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante, incaricato e supplente;

2° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;

3° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 4. — Gli obblighi relativi alla somministrazione, manutenzione ed arredamento dei locali, illuminazione, riscaldamento e provvista d'acqua, fornitura del materiale didattico e scientifico sono a carico del Comune. Sono pure a carico del Comune il personale amministrativo e di servizio.

Art. 5. — Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il direttore;
c) il collegio dei professori.

Art. 6. — Il Consiglio di amministrazione — da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale — è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Cosenza;

c) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto a un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.
Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.
Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7. — Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8. — Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9. — Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il collegio dei professori assiste il direttore nella compilazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10. — Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie o gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11. — Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1936.

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare contributi per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero.

Art. 12. — Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero, che si estende anche alla tassa di diploma, è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13. — Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore e di licenza tecnica, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14. — La scelta dell'istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art 15. — Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 500 (cinquecento). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Tabella organica della Regia scuola tecnica ad indirizzo commerciale di Cosenza.

Numero dei corsi della Scuola: Un solo corso.

Direzione, con obbligo di insegnamento (grado 7°).
N. 5 cattedre di ruolo *B* dall'11° all'8° grado).

Personale direttivo e insegnante

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. Direzione, con l'obbligo dello insegnamento di una delle cattedre di ruolo	1	Ruolo A grado 7°	—	
2. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista)	1	Ruolo B dall' 11° all' 8° grado	—	Nelle due classi della Scuola
3. Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	1	Id.	—	Nelle due classi della Scuola
4. Scienze naturali e fisica. Merceologia	1	Id.	—	Nelle due classi della Scuola
5. Prima lingua straniera (francese)	1	Id.	—	Nelle due classi della Scuola
6. Seconda lingua straniera (inglese)	1	Id.	—	Nelle due classi della Scuola
7. Calligrafia	—	—	1	
8. Stenografia	—	—	1	
9. Dattilografia	—	—	1	
10. Religione	—	—	1	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 marzo 1936-XIV, n. 478.
Limitazione, nei riguardi delle colonie, delle operazioni dell'ottavo censimento della popolazione del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 156, che stabilisce le norme concernenti l'ottavo censimento generale della popolazione;
Considerata l'opportunità di limitare alla sola Libia le operazioni del Censimento della popolazione nelle Colonie;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta della emanazione delle disposizioni relative alla suddetta limitazione;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per le colonie, per gli affari esteri e per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — L'art. 1 del R. decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, è modificato come appresso:
« Art. 1. — L'ottavo censimento generale della popolazione del Regno, congiuntamente a quelli per le popolazioni della Libia e dei Possedimenti italiani, avrà luogo il giorno 21 aprile 1936-XIV.
« Nei riguardi delle popolazioni indigene della Libia, le operazioni potranno essere limitate a rilevazioni o ad indagini speciali da stabilirsi di comune accordo tra il Ministero delle colonie e l'Istituto centrale di statistica ».
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Capo del Governo proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 193. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1936-XIV, n. 479.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Domenica in Caltanissetta.

N. 479. R. decreto 3 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di Santa Domenica in Caltanissetta.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 17 febbraio 1936-XIV, n. 480.
Riconoscimento, agli effetti civili, del raggruppamento provvisorio del Beneficio parrocchiale di Turri e di Ussaramanna (Cagliari).

N. 480. R. decreto 17 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Ales in data 1° giugno 1934, relativo al raggruppamento provvisorio del Beneficio parrocchiale di Turri e di Ussaramanna (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 20 febbraio 1936-XIV, n. 481.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita denominata Congregazione di Gesù e Maria degli Angeli con sede in Palermo.

N. 481. R. decreto 20 febbraio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto, nei riguardi della Confraternita denominata Congregazione di Gesù e Maria degli Angeli, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 5 marzo 1936-XIV, n. 482.
Autorizzazione alla « Fondazione 8 gennaio 1930 » ad accettare una offerta e modificazione dello statuto.

N. 482. R. decreto 5 marzo 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretaro di Stato, Ministro per la guerra, la « Fondazione 8 gennaio 1930 » eretta in ente morale con R. decreto 5 giugno 1930-VIII, n. 853, viene autorizzata ad accettare la nuova offerta di L. 1000 nominali fatta a suo favore dal personale dell'Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del Genio Militare e viene modificato l'art. 1 dello statuto di detta Fondazione.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1936-XIV.
Approvazione di una tariffa di assicurazione presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative e integrative;
Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana e delle relative condizioni di polizza;
Viste la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè delle tariffe dei premi lordi;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione e le relative condizioni generali di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in sostituzione della corrispondente attualmente adottata:
Tariffa mista speciale, a premio mensile, per la durata di 20 anni, abbinata all'acquisto di un apparecchio radio ricevente, per l'assicurazione di un capitale pagabile ad una scadenza prestabilita, se l'assicurato è in vita, o immediatamente in caso di premorienza.

Roma, addì 25 marzo 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(841)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1936-XIV.
Approvazione della concentrazione degli esercizi assicurativi della Associazione di mutua assicurazione contro i danni dell'incendio « La Valdôtaine » con sede in Aosta nella Società Reale mutua di assicurazioni in Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, concernente il concentramento e la liquidazione delle imprese di assicurazione;
Considerato che la Società Reale Mutua di assicurazioni, con sede in Torino e l'Associazione di mutua assicurazione contro i danni dell'incendio « La Valdôtaine », con sede in Aosta, hanno deliberato la concentrazione del loro esercizio mediante trasferimento del portafoglio assicurativo di detta Associazione alla Società Reale Mutua di assicurazioni;
Considerato che la Società Reale Mutua di assicurazioni dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla concentrazione;
Viste le deliberazioni da cui risultano le modalità e condizioni per la esecuzione della deliberata concentrazione;

Decreta:

Art. 1. — È approvata la concentrazione degli esercizi assicurativi della Associazione di mutua assicurazione contro i danni dell'incendio « La Valdôtaine », con sede in Aosta, nella Società Reale Mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

Art. 2. — È revocata nei confronti dell'Associazione di mutua assicurazione contro i danni dell'incendio « La Valdôtaine », con sede in Aosta, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione contro i danni dell'incendio.

Roma, addì 13 gennaio 1936 Anno XIV

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(882)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1936 XIV.

Approvazione di una tariffa di assicurazione presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione popolare sulla durata della vita umana;

Viste la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche nonchè dei premi lordi;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione popolare presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

Tariffa relativa all'assicurazione combinata, a premio mensile, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita sia in vita o non a tale epoca l'assicurato, e di un capitale e di una rendita temporanea pagabili in caso di morte dell'assicurato prima dell'epoca prestabilita.

Roma, addì 25 marzo 1936 - Anno XIV

(842) p. *Il Ministro*: LANTINI.

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1936-XIV.

Inclusione del coniglio selvatico delle Isole Egadi fra la selvaggina nobile stanziale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 3 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Su proposta della Commissione venatoria provinciale di Trapani;

Sentita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Nelle Isole Egadi il coniglio selvativo viene annoverato tra la selvaggina nobile stanziale.

La caccia e la cattura della specie medesima in dette Isole è, pertanto, regolata dall'art. 12 del surricordato testo unico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° aprile 1936 - Anno XIV

(883) p. *Il Ministro*: MARIANI.

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1936-XIV.

Determinazione del numero degli ufficiali (notai ed agenti di cambio) accreditati per operazioni di Debito pubblico e Cassa depositi e prestiti, presso la Intendenza di finanza di Asti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 204, comma 4°, del regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Visti i decreti del Ministero del tesoro 24 dicembre 1912 e del Ministero delle finanze 14 aprile 1929-VII, con i quali viene fissata presso ciascuna Intendenza di finanza del Regno, presso gli Uffici coloniali e presso il Regio governo delle Isole Egee, il numero degli ufficiali da accreditarsi (notai ed agenti di cambio);

Ritenuto che presso l'Intendenza di finanza di Asti, di nuova istituzione, sia sufficiente limitare gli ufficiali accreditabili ai soli notai, fissandone il numero in quello di due;

Sentito il Ministro per la grazia e giustizia;

Determina:

Art. 1. — Il numero degli ufficiali accreditati presso l'Intendenza di finanza di Asti per operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti è stabilito come appresso:

Notai: numero due.

Art. 2. — La Direzione generale del Debito pubblico è incaricata di dare esecuzione al presente decreto d'accordo con la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Roma, addì 26 febbraio 1936 - Anno XIV

(843) *Il Ministro*: DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1936 XIV.

Nomina del commissario governativo per la Cassa agraria di prestiti di S. Martino in Pensilis (Campobasso).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Considerato che le presenti condizioni della Cassa agraria di prestiti di San Martino in Pensilis (Campobasso) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera 19 febbraio 1936, n. 3621, di S. E. il Prefetto di Campobasso;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa agraria di prestiti di S. Martino in Pensilis (Campobasso) è sciolto e il sig. Nicola Marcellino fu Vincenzo è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 marzo 1936 - Anno XIV

(805) *Il Ministro*: ROSSONI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, con foglio 25 marzo 1936-XIV, n. 9979-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 421, che modifica la composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 1936-XIV.

(884)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 26 marzo 1936-XIV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 420, che autorizza le Amministrazioni militari ad eseguire immediatamente, in speciali circostanze, le provviste e lavorazioni di materiali destinati alla costituzione, completamento e ricostituzione delle dotazioni militari, nonchè la costruzione e manutenzione del Regio naviglio.

(885)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del Consolidato 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 40.

È stato presentato, per il tramutamento in cartelle al portatore, il certificato di rendita cons. 3,50 %, n. 347625 di annue lire 350 intestato a Castagnino Paola-Carlotta-Amelia di Giambattista, moglie di Giovanni Berisso fu Giovanni, domiciliata a Cogorno (Genova) con vincolo dotale.

Essendo tale certificato mancante del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV

(6021) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 30

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero **intestate** e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere **indicazioni** dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	775979	21 —	Fasiani Bartolomeo fu Benedetto, minore sotto la p. p. della madre Merlo *Giuseppina fu Domenico* ved. di Fasiani Benedetto, dom. a Ceriate (Genova); con usuf. a Merlo *Giuseppina fu Domenico*, ved. di Fasiani Benedetto, dom. a Ceriate (Genova)	Intestata come contro; minore sotto la p. p. della madre Merlo *Teresa-Maria-Giuseppina di Giuseppe* ved., ecc., come contro; con usufr. a Merlo *Teresa-Maria-Giuseppina di Giuseppe*, ved., ecc., come contro.
Redim. 3,50 % (1931)	307127	85 —	Sandino Celio e Michele fu *Michelangelo*, minori sotto la p. p della madre Perinetti Francesca fu Giovanni Battista ved. di Sandino *Michelangelo*, dom. a Caravino (Torino).	Sandino Celio e Michele fu *Federico-Michele*, minori sotto la p. p. della madre Perinetti Francesca fu Giovanni Battista, ved. di Sandino *Federico-Michele*, dom. come contro.
Id.	17615	402,50	Pascucci *Addolorata* fu Francesco, moglie di Moscarello Giuseppe fu Ruggero, dom. a Stornara (Foggia).	Pascucci *Anna-Maria-Addolorata* fu Francesco, moglie di Moscarella Giuseppe fu Ruggero, dom. come contro.
Id.	163857	577,50	*Lizzi* Antonio fu Luigi, dom. in Accadia (Avellino); con usuf. vital. a *Lizzi* Vincenzo fu Luigi, dom. in Accadia (Avellino).	*Lizzo* Antonio fu Luigi, dom. come contro; con usuf. vital. a *Lizzo* Vincenzo fu Luigi, dom. come contro.
Id.	200577	168 —	Mauro *Rosaria* Domenico, Amalia, Francescantonio e Carmine fu Annibale, minori sotto la p. p. della madre Grosso Carmela fu Gaetano, ved. di Mauro Annibale, dom. a Bonifati (Cosenza).	Mauro *Maria-Rosaria*, Domenico, Amalia, Francescantonio e Carmine fu Annibale, minori, ecc., come contro.
Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.	56622 60186 60557 71625 71626 266216 266217	66,50 112 — 245 — 122,50 182 — 21 — 21 —	Gabbiano Felicina e Mariola Gabbiano Felicina Gabbiano Mariola fu Mario, minori sotto la p. p. della madre Ariotti *Lucia* fu Felice, dom. a Moncalvo (Alessandria), con usuf. ad Ariotti *Lucia* fu Felice, ved. di Gabbiano Mario, dom. a Moncalvo (Alessandria).	Gabbiano Felicina e Mariola Gabbiano Felicina Gabbiano Mariola fu Mario, minori sotto la p.p. della madre Ariotti *Angela,Lucia* fu Felice, domicil. come contro; con usuf. ad Ariotti *Angela-Lucia* fu Felice ved., ecc., come contro
Id.	214260	350 —	Moscati *Teresa*, Angiolina, Girolamo e Maria di Vincenzo, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da esso Moscati Vincenzo, dom. a Montesarchio (Benevento); con usuf. vital al detto Moscati Vincenzo.	Moscati *Maria-Teresa*, Angiolina, ecc., come contro e con usuf. vital come contro.
Id.	415674	528,50	Moscati *Teresa* e Maria di Vincenzo e figli nascituri di questi, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Montesarchio (Benevento); con usuf. vital. a Moscati Vincenzo di cui sopra.	Moscati *Maria-Teresa*, ecc., e con usufr. come contro.
Cons. 5 %	234021	35 —	*Cammizuli* Raffaele fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Rossano *Marianna*, ved. di *Cammizuli* Luigi, dom a Castelvetrano (Trapani)	*Caminzuli* Raffaele *Giuseppe-Eduardo* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Rossano *Anna-Maria* ved. di *Caminzuli* Luigi, dom. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	363142	343 —	D'Andrea Michelina fu Aniello, moglie di Cocciardi *Carlo*, dom a Panni (Foggia).	D'Andrea Michelina fu Aniello, moglie di Cocciardi *Giuseppe-Carlo*, dom. a Panni (Foggia).
Prestito Naz. 5 %	38598	420 —	Mascherpa Iride fu Siro, moglie di Trovati Giuseppe, dom. a Valle Lomellina (Pavia); con usufrutto vitalizio a Sozzani *Francesca* detta Fanny fu Siro, ved. di Mascherpa Siro, dom a Corteloua (Pavia).	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Sozzani *Beatrice-Francesca*, detta Fanny fu Siro, ved. ecc. come contro.
Redim. 3,50 % (1934)	424839 276411	637 — 119 —	Intestata e con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata e con usufrutto vitalizio come la precedente.
Id.	424755	1.750 —	Mascherpa Ida fu Siro, moglie di Vittadini Luigi, dom. a Pavia; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Mascherpa Ida fu Siro, moglie, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
Id.	206232	192,50	*Broccherio* Domenico di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Niguarda (Milano).	*Brocherio* Domenico di Giovanni, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 29 febbraio 1936 - Anno XIV.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(573)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 30 marzo 1936-XIV - N. 73.

S. U. A. (Dollaro)	12,67
Inghilterra (Sterlina)	62,62
Francia (Franco)	83,30
Svizzera (Franco)	412,25
Argentina (Peso carta)	3,47
Austria (Shilling)	2,365
Belgio (Belga)	2,14
Canadà (Dollaro)	12,5975
Cecoslovacchia (Corona)	52,37
Danimarca (Corona)	2,7975
Germania (Reichsmark)	5,0761
Grecia (Dracma)	11,50
Jugoslavia (Dinaro)	28,19
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,5763
Polonia (Zloty)	238 —
Spagna (Peseta)	170,44
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	73,975
Id. 3,50 % (1902)	69,80
Id. 3 % lordo	52,20
Prest. redim. 3,50 % 1934	73,55
Obbl. Venezie 3,50 %	85,80
Buoni nov. 5 % Scad. 1940	96,75
Id. id 5 % Id. 1941	96,625
Id. id. 4 % Id. 15-2-43	86,475
Id. id 4 % Id. 15-12-43	86,475
Id. id. 5 % Id. 1941	91,575

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 31 marzo 1936-XIV - N. 74.

S. U. A. (Dollaro)	12,67
Inghilterra (Sterlina)	62,65
Francia (Franco)	83,30
Svizzera (Franco)	411,75
Argentina (Peso carta)	3,48
Austria (Shilling)	2,365
Belgio (Belga)	2,14
Canadà (Dollaro)	12,61
Cecoslovacchia (Corona)	52,37
Danimarca (Corona)	2,80
Germania (Reichsmark)	5,0761
Grecia (Dracma)	11,50
Jugoslavia (Dinaro)	28,19
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,5763
Polonia (Zloty)	238 —
Spagna (Peseta)	170,83
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	74,175
Id. 3,50 % (1902)	69,75
Id. 3 % lordo	52,20
Prest. redim. 3,50 % 1934	73,725
Obbl. Venezie 3,50 %	86 —
Buoni nov. 5 % Scad. 1940	97,275
Id. id 5 % Id. 1941	97,25
Id. id 4 % Id. 15-2-43	86,775
Id. id 4 % Id. 15-12-43	86,775
Id. id. 5 % Id. 1944	91,775

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta su titolo di rendita consolidato 3,50 %.

(*Unica pubblicazione*) Avviso n. 82.

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale 1° gennaio 1936 di L. 180,25 relativa alla rendita cons. 3,50 % (1906) n. 603663 di annue L. 360,50 intestata per la proprietà ad Alberti Giulia ed Alberta fu Emilio, minori, e vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Condulmer Maria fu Girolamo.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate regolari opposizioni a questa Direzione generale, verrà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 14 marzo 1936 - Anno XIV

(799) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli di rendita del consolidato 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 91.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati di rendita del cons. 3,50 % n. 338.607 di annue lire 70 e n. 436.735 di annue lire 70 intestati a Rigazzi Stanislao fu Santoro, domiciliato in Sortino (Siracusa) e annotati d'ipoteca per cauzione notarile del titolare.

Essendo tali certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina dei certificati stessi), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si procederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 14 marzo 1936 - Anno XIV

(798) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 98.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1550 — Data: 23 novembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento Debito Pubblico — Intestazione: Stefanelli Emma — Titoli del Debito Pubblico: nominativi 2 — Rendita consolidato 3,50 %, capitale L. 6500 con decorrenza 1° luglio 1935.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1551 — Data: 23 novembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento Debito Pubblico — Intestazione: Stefanelli Emma — Titoli del Debito Pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita L. 182, Consolidato 3,50%, con decorrenza 1° gennaio 1935.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 marzo 1936 Anno XIV

(817) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notaro.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 12 marzo 1936-XIV il signor dott. Marotta Pietro fu Giuseppe, notaio residente ed esercente in Potenza, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(851)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ruoli di anzianità del personale.

Agli effetti e ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, il Regio Ministero degli affari esteri ha provveduto alla pubblicazione a stampa dei ruoli di anzianità del personale.

(853)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 19 marzo 1936, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Iemini Giovanni, residente nel comune di Alessandria, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 10 aprile 1936, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV

(855) p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 19 marzo 1936, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Saccardo Andrea, residente nel comune di Venezia, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 25 aprile 1936, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV

(854) p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Diario delle prove scritte, grafiche e pratiche dei concorsi a posti di insegnante ed istruttore pratico nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 27 gennaio 1933, n. 153, che approva il regolamento per i concorsi ai posti di direttore, insegnante ed istruttore pratico nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale;

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1935-XIII, che bandisce concorsi a posti d'istruttrice pratica nelle Scuole a tipo industriale femminile e relativi esami di abilitazione e concorsi-esami di abilitazione per l'insegnamento della contabilità, economia domestica ed elementi di merceologia e disegno professionale e per l'insegnamento di materie tecniche del tipo commerciale, con obbligo di completamento d'orario per gli elementi di merceologia nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale;

Decreta:

Il diario delle prove scritte, grafiche e pratiche dei concorsi, di cui al decreto Ministeriale 26 marzo 1935-XIII, è fissato come segue:

I. — Concorso-esami di abilitazione all'insegnamento di contabilità, dell'economia domestica ed elementi di merceologia e disegno professionale:

prova scritta: 14 aprile;
prova grafica: 15 aprile.

II. — Concorso interno a n. 10 posti di istruttrice pratica nelle Scuole di avviamento a tipo industriale femminile e relativo esame di abilitazione:

prova scritta: 16 aprile;
prova grafica: 17 aprile;
prova pratica: 18 aprile.

III. — Concorso-esami di abilitazione all'insegnamento di materie tecniche del tipo commerciale, con obbligo di completamento d'orario per gli elementi di merceologia:

prova scritta: 20 aprile.

Roma, addì 25 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(856)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.